

Accordo di Collaborazione

per la valorizzazione diffusione dei reciproci obiettivi istituzionali in tema di tutela della salute e dell'ambiente

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali via Cristoforo Colombo, 44 - Roma - Codice Fiscale 97327160582, ivi rappresentato dal Direttore Generale dott. Mariano Grillo

e

Federsanità-Anci (di seguito denominato "Federsanità"), sede legale via Prefetti 46 00186 Roma, sede operativa via delle Carrozze, 3 - 00187 Roma - Codice Fiscale 97413840584, ivi rappresentato dal Direttore Generale dott. Enzo Chilelli.

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; tale Regolamento pone l'attenzione sull'accesso del pubblico alle informazioni relative alle proprietà delle sostanze chimiche e all'uso sicuro delle stesse;
- il D.M. 22 novembre 2007, di attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento REACH, affida al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il compito di sviluppare e promuovere attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche rivolte al pubblico;
- il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevede che la Direzione generale per le valutazioni ambientali svolga le funzioni di competenza del Ministero previste dalla legislazione in materia di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ("acquisti pubblici verdi");
- la Direttiva Ministeriale, concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e per la gestione per l'anno 2012, stabilisce come obiettivi specifici per la Divisione V (Certificazione ambientale, prodotti chimici ed acquisti pubblici verdi) della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, la realizzazione di iniziative per l'attuazione del regolamento REACH, di iniziative per la definizione del Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e per l'attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi - PAN GPP di cui al D. M. 11 aprile 2008);
- Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci e che agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socio assistenziale;
- Federsanità-ANCI si pone come referente per una lettura integrata della legislazione sanitaria e sociale per garantire ai cittadini il diritto costituzionale alla salute e per questo motivo è chiamata a partecipare a commissioni delle amministrazioni centrali e regionali;
- Federsanità-ANCI svolge per i propri associati, la funzione di centro di competenza, promuovendo e divulgando buone pratiche, realizzando seminari formativi, fornendo consulenza tecnico-giuridica e selezionando attività e servizi per la razionalizzazione della spesa e la loro integrazione;

- Federsanità-ANCI ha tra i propri obiettivi quello di:
 - attivare i rapporti necessari con gli organi dello Stato e delle Regioni, con le istituzioni, le forze politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo della qualità ed efficacia dei servizi di integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale nazionale e locale;
 - assicurare la rappresentanza delle Aziende nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale;
 - individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati;
 - promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela della salute;
- le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate, con la stipula del presente Accordo intendono collaborare per il comune interesse allo svolgimento di attività di informazione sulle sostanze chimiche;
- le Parti inoltre intendono collaborare allo svolgimento di attività per promuovere l'adozione di criteri ambientali minimi negli acquisti di beni e servizi da parte delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dal citato Piano d'azione sugli acquisti pubblici verdi (PAN GPP).

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare le seguenti attività di informazione e diffusione:

- conoscenza delle proprietà delle sostanze chimiche e uso sicuro delle stesse secondo le indicazioni delle normative vigenti in attuazione del Regolamento REACH;
- promozione per l'adozione dei criteri ambientali minimi negli acquisti di beni e servizi nelle strutture sanitarie secondo quanto previsto dal Piano d'Azione sugli acquisti pubblici verdi, di cui al D.M. 11 aprile 2008.

E' interesse di entrambe le Parti:

- garantire ai cittadini il diritto costituzionale alla salute anche attraverso un'adeguata informazione;
- assolvere alle proprie funzioni istituzionali, promuovendo e divulgando buone pratiche;
- garantire l'accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche per favorire la prevenzione dei potenziali rischi per la salute e per l'ambiente nell'uso delle stesse;
- diffondere le conoscenze e favorire la consapevolezza sulle tematiche oggetto di campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione;
- favorire l'adozione dei criteri ambientali minimi negli acquisti di beni e servizi da parte delle strutture sanitarie.

La collaborazione tra le Parti ha lo scopo di sensibilizzare e informare la popolazione circa le novità introdotte dalle normative europee e nazionali nelle materie sopra descritte, affinché ciascun cittadino possa riconoscere la vicinanza dello Stato quale organo di tutela e protezione della salute e dell'ambiente.

Le Parti collaborano alla diffusione di strumenti per favorire la sostenibilità delle azioni delle pubbliche amministrazioni attraverso scelte che presentano minori impatti ambientali e promuovono un mercato più "ecologico".

Art. 3
(Impegno delle Parti)

Entrambe le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e degli eventi pubblici che le vedono coinvolte, a dare risalto e valorizzazione alla presente collaborazione.
In ragione della natura fiduciaria della cooperazione attuata mediante il presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra – in qualsiasi fase della collaborazione – ogni informazione o indicazione utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.

Art. 4
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi a espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo di collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.M. 196/2003.

Art. 5
(Referenti)

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Accordo di Collaborazione ciascuna Parte indica un referente, per Federsanità - ANCI nella persona del Direttore Generale Federsanità – ANCI dott. Enzo Chilelli e per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella persona del dott. Carlo Zaghi Dirigente della Divisione V della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero.

Art. 6
(Durata e recesso)

Il presente Accordo di Collaborazione avrà una durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire non più tardi di 15 giorni prima della data di scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte con anticipo non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 7
(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare né a carico di Federsanità – ANCI.
Eventuali impegni giuridici e finanziari da concordare tra le Parti saranno stabiliti mediante atti successivi.



Art. 8
(Modifiche)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 9
(Foro competente)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 7/11/2012

Per Federsanità – ANCI



Per il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

